

APPUNTI
sull'applicazione della tariffa professionale
DM 08.04.2004 n. 127
(in vigore dal 02.06.2004)

Materia CIVILE – AMMINISTRATIVA.

CRITERI GENERALI.

Nella redazione della parcella debbono essere tenuti **distinti** i diritti, gli onorari e gli esposti (imponibili e non imponibili IVA).

Ciò per consentire (in ogni sede: amministrativa e giudiziale) il controllo di legittimità. In caso di omissione della nota spese, oppure di indicazione non analitica di diritti ed onorari, non è deducibile nel giudizio di cassazione la censura di erronea determinazione del relativo compenso (Cass. 6.8.98 n. 7735; 18.8.99 n. 8721; 27.2.98 n. 2218).

I DIRITTI sono il compenso per **attività meramente formale** (tradizionalmente propria della funzione di *procuratore*), cui corrisponde il criterio di determinazione in **misura fissa**.

L' ONORARIO è il compenso per l'opera di carattere intellettuale prestata dall'avvocato. La sua determinazione varia da un minimo ad un massimo.

A certe condizioni si può derogare sia al minimo che al massimo.

Per il superamento dei massimi o dei minimi il parere del CdO continua ad essere ritenuto obbligatorio, pur non vincolante (salva la necessità di motivazione da parte del giudice: Cass. 16.1.67 n. 2750; Cass. 05.08.75 n. 2981).

Il parere del CdO di congruità alla tariffa non consiste soltanto in una mera operazione contabile, ma esprime un giudizio critico sul pregio dell'attività professionale svolta, sull'importanza dell'affare e sulla difficoltà delle questioni trattate, al fine di applicare correttamente il principio di adeguatezza e proporzionalità dei compensi (Cass. II 29.10.1992 n. 11765).

Il **domicilio professionale** è equiparato alla **residenza** anche sotto il profilo tariffario (indennità di trasferta).

Ai praticanti abilitati al patrocinio sono riconosciuti diritti ed onorari in misura dimezzata.

1) CRITERIO per la DETERMINAZIONE del COMPENSO:

Criterio principale è la pattuizione tra le parti (art. **2233** c.c.).

Criterio sussidiario, in mancanza di pattuizione, è l'applicazione della tariffa.

Qualora non possa essere determinato in applicazione della tariffa, il compenso è liquidato dal giudice.

2) TARIFFA APPLICABILE.

Per i diritti è applicabile la tariffa vigente al momento della prestazione (l'attività formale si esaurisce nel momento dell'espletamento) (Cass. 8.2.96 n. 1010).

Per gli onorari – stante l'unitarietà della prestazione intellettuale nel suo complesso - si applica, invece, la tariffa vigente al momento della conclusione della prestazione (Cass. 26.11.98 n. 11994).

3) POSSIBILITA' di CUMULO della tariffa GIUDIZIALE con la STRAGIUDIZIALE.

La possibilità del cumulo delle due tariffe è prevista soltanto qualora le prestazioni svolte **non trovino adeguato compenso nella tariffa giudiziale.**

4) DETERMINAZIONE del VALORE della controversia.

a) **Criterio generale:** il valore è determinato a norma del c.p.c..

L'art. 10 co. 1 c.p.c. prevede che il valore sia dato dal *petitum* iniziale della causa, essendo irrilevante l'eventuale successiva riduzione della domanda (conseguita, ad es., ad un pagamento parziale).

Fa eccezione al principio l'ipotesi in cui la domanda iniziale sia formulata in modo generico, e sia poi precisata in corso di causa in seguito ad accertamento tecnico: in tale caso il valore è quello accertato e precisato al termine della causa (Cass. II 06.12.2002 n. 17354).

Soltanto gli interessi, le spese ed i danni maturati fino alla proposizione della domanda si cumulano al fine della determinazione del valore.

Non è compreso nel valore della domanda l'oggetto dell'accertamento che il giudice deve compiere quale antecedente logico per decidere del fondamento della domanda, ma senza efficacia di giudicato (eventuali questioni pregiudiziali decise *incidenter tantum*) (Cass. Lav. 22.06.2004 n. 11623).

Ex art. 10 co. 2 c.p.c., le domande proposte dallo stesso attore contro lo stesso convenuto si cumulano ai fini della determinazione del valore.

Poiché la norma postula l'identità del soggetto attivo e/o passivo, non si cumulano tra loro le singole domande proposte da attori diversi contro il medesimo convenuto, sia pure con il medesimo atto introduttivo (litisconsorzio facoltativo) (Cass. III 12.10.1998 n. 10081).

A maggior ragione non si cumulano le domande formulate in atti introduttivi di autonome controversie, poi riunite per connessione (Cass. V 01.04.2003 n. 4960).

La domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c., rientrando nella competenza funzionale del giudice del merito, non si cumula con la domanda principale (Cass. II 26.01.2004 n. 1322).

b) Nei gradi successivi al primo, il valore della controversia ai fini tariffari è determinato dalla parte della domanda ancora controversa (impugnazione parziale); e nel caso che la causa prosegua esclusivamente in punto determinazione delle spese di lite, il valore è dato dal maggior importo preteso o liquidato (Cass. SS.UU. 11.09.2007 n. 19014).

c) Domanda riconvenzionale.

Per i principi richiamati, secondo Cass. III 20.01.2003 n. 731 (conforme Cass. III 27.01.2003 n. 1202) la domanda riconvenzionale - non essendo proposta contro il medesimo soggetto convenuto - non si cumula con la domanda principale dell'attore al fine di determinare il valore della causa (ma può determinare l'applicazione dello scaglione di valore superiore, se essa autonomamente supera il valore della domanda principale).

Afferma tuttavia Cass. II 03.07.1991 n. 7275: poiché la proposizione di una domanda riconvenzionale amplia comunque il *thema decidendum*, con conseguente esigenza di una maggior attività difensiva, pur non potendosi far luogo al cumulo delle domande al fine della determinazione del valore, ai fini della liquidazione dell'onorario si deve valutare opportunamente l'attività in concreto svolta dall'avvocato nella trattazione anche delle domande riconvenzionali (secondo i criteri generali espressi dall'art. 5 norme gen.).

d) **Casistica:**

- azioni surrogatorie e revocatorie: valore della **ragione di credito**;
- **opposizione a sentenza di fallimento:**
giurisprudenza risalente (Cass. 13.7.84 n. 4117) determinava il valore della controversia sulla base dell'entità del passivo (in analogia alle cause di opposizione all'esecuzione);
più recente giurisprudenza (Cass. Sez. I 07.12.2000 n. 15545) ritiene la causa di valore indeterminabile, poiché il *petitum* è l'accertamento dello stato di insolvenza, e non già l'ammontare di passività o attività;
- **divisione:** valore della quota (o supplemento di quota) spettante al cliente (a meno che si controverta sulla consistenza dell'asse: in tale caso il valore è quello dei beni controversi);
- risarcimento **danni:** somma liquidata, piuttosto che quella pretesa;
- **sfratto:** valore di un'annualità di canone (Cass. n. 5577/97); salvo il caso di **opposizione**, in cui il valore è dato dal canone dovuto per il periodo controverso;
- **pensione di invalidità:** è assimilabile ad una rendita vitalizia, per cui il valore si determina ex art. 13 c.p.c. (fino a dieci annualità) (Cass. Lav. 16.01. 87 n. 336; 22.04.86 n. 2837; 05.08.1982 n. 4391);
- **cause possessorie:** è stato ritenuto (Cass. 05.05.2003 n. 6759) che – poiché la tariffa forense non contiene alcuna disposizione che vi attribuisca un determinato valore – esso “*deve essere individuato attraverso l'applicazione analogica delle regole dettate per la valutazione delle cause relative al diritto il cui contenuto corrisponde al potere di fatto sulla cosa di cui si controverte*” (art. 15 c.p.c.).

Correttivo: valore effettivo della controversia (valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti), quando esso risulti manifestamente diverso da quello presunto codicistico.

e) **Criterio suppletivo:** il valore si considera **indeterminabile**, quando non è possibile determinarlo in applicazione del c.p.c.; è comunque anche previsto che si faccia riferimento al “*valore effettivo della controversia*” (valore dei diversi interessi perseguiti dalle parti).

In tal caso:

per l'onorario minimo si applica lo scaglione € 25.900/51.700;

per l'onorario massimo si applica lo scaglione € 51.700/103.300;

per le cause di **particolare importanza** il massimo di ogni voce tariffaria può essere aumentato fino a quello previsto per lo scaglione fino a € 516.500.

Ovviamente, l'applicazione del massimo deve essere giustificata in relazione all'oggetto, alle questioni giuridiche trattate, alla rilevanza degli effetti e dei risultati conseguiti (v. norme gen. art. 5.5).

Per i **diritti**, invece (art. 6/6), si applica lo scaglione di valore € 25.900/51.700, oppure 51.700/103.300, a seconda della rilevanza dell'interesse tutelato.

5) **Casi particolari.**

a) Cause di SEPARAZIONE e DIVORZIO: valore indeterminabile (salvo il caso di ingente assegno di mantenimento: in tal caso il valore convenzionale è pari a **due annualità** dell'assegno).

Le questioni patrimoniali (a volte ingenti) non costituiscono l'oggetto principale della causa.

L'attività – di natura stragiudiziale – relativa alla soluzione di problemi patrimoniali (scioglimento comunione), salvo casi particolari, può non comportare il cumulo della tariffa stragiudiziale, potendo essere ritenuto sufficiente l'opportuno aumento degli onorari previsti dalla tariffa giudiziale (ove occorra, fino allo scaglione da €. 516.500).

I diritti restano quelli previsti dallo scaglione da €. 25.900/51.700.

b) AMMISSIONE al PASSIVO del FALLIMENTO:

per gli **onorari** è applicabile la tabella A – VII, n. 50 a) (prestazioni giudiziali).

Non è applicabile la voce esposta in Tab. D (stragiudiziale) punto 4, perché essa riguarda attività di altra natura (esige *continuativa attività di assistenza*, implicando una pluralità di posizioni creditorie o debitorie del cliente, con una pluralità di controparti).

Per i **diritti** è applicabile lo scaglione di valore corrispondente all'importo del credito.

c) CAUSE AMMINISTRATIVE:

- concernenti diritti soggettivi (diritti **pretensivi**): si applicano i criteri civilistici di determinazione del valore;
- concernenti interessi legittimi (interessi **oppositivi**): si considera la tutela derivante in concreto dalla sentenza che definisce la controversia, in applicazione dei seguenti principi affermati dal Consiglio di Stato con la sentenza 07.11.2007 n. 5751 (che richiama anche Cass. II 30.01.1997 n. 932):

I°) la controversia avente ad oggetto l'impugnazione di un provvedimento amministrativo va considerata di valore indeterminabile, in quanto la *causa petendi* è l'illegittimità dell'atto ed il *petitum* il suo annullamento (mentre non ha rilevanza l'indicazione dell'eventuale danno patrimoniale conseguito), ogni volta che i motivi di ricorso attengano esclusivamente a vizi procedurali o di motivazione, e la pronuncia giurisdizionale possa incidere soltanto sulla formale legittimità dell'atto, senza incidere direttamente sugli interessi patrimoniali sottesi (tutelati soltanto indirettamente);

II°) ove invece l'accoglimento dei motivi di ricorso vincoli l'amministrazione ad operare univocamente nella direzione del ripristino degli interessi patrimoniali lesi, si da incidere direttamente sugli stessi, allora il valore della controversia è determinato dal valore in concreto degli interessi patrimoniali perseguiti.

In ipotesi di valore indeterminabile, per l'onorario minimo si applica lo scaglione €. 25.900/51.700; per l'onorario massimo lo scaglione da €. 51.700/ 103.300, con possibilità di applicare lo scaglione di valore fino a €. 516.500 (tenuto conto della particolare importanza delle questioni giuridiche trattate, e della rilevanza degli effetti – di qualsiasi natura – conseguiti all'annullamento dell'atto amministrativo o del comportamento dell'Amministrazione).

d) Cause innanzi al Giudice di Pace.

La nuova tariffa precisa espressamente che nelle cause di valore eccedente gli €. 2.600 sono dovuti gli onorari previsti per il corrispondente scaglione di valore.

E' introdotta una voce di onorario per la redazione di **memorie istruttorie**, prima non prevista nel giudizio innanzi al Giudice di Pace.

6) PARTE CIVILE nel processo penale.

Si applica la tariffa penale.

Si applica la tariffa civile per le prestazioni previste soltanto da tale tariffa (redazione atto di costituzione di p.c.; autentica firma; precisazione conclusioni; redazione nota spese; collazione).

7) **Trasferta.**

L'indennità di trasferta (da €. 10 a €. 30 per ogni ora o frazione) è dovuta all'avvocato che si trasferisce fuori dal comune nel quale ha il proprio **domicilio** professionale (non si fa più riferimento alla residenza anagrafica).

L'indennità (oraria) è dovuta fino ad un **massimo di otto ore giornaliere**.

Oltre all'indennità, all'avvocato spetta (art. 8) il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno (albergo 4 stelle e vitto), più 10% per spese accessorie.

In caso di impiego di **veicolo proprio** l'**indennità chilometrica** è calcolata sulla base di un quinto del costo del carburante a litro (oltre alle spese documentate per pedaggi e parcheggi).

- Non spetta tale compenso all'avvocato che risiede in comune diverso, per raggiungere il capoluogo sede di Tribunale.
- Se la parte sceglie (lecitamente) un avvocato iscritto ad altro albo professionale, rispetto alla sede giudiziaria adita, non può ambire a recuperare da controparte le maggiori spese di trasferta del difensore (Cass. 09.05.83 n. 3200; Cass. 26.07. 83 n. 5145; Cass. 06.02.82 n. 716).

- **Trasferta in Cassazione:**

poiché l'albo speciale degli avvocati cassazionisti è unico sul territorio nazionale, è stato ritenuto che a carico del soccombente non possano essere liquidate le spese di trasferta a Roma del difensore di controparte;

non solo, ma che neppure dal cliente siano dovute spese di trasferta, in quanto nella determinazione degli onorari di assistenza innanzi alla S.C. si è già tenuto conto dei maggiori oneri cui può andare incontro il difensore (Cass. 01.04.95 n. 3850; Cass. 20.04.95 n. 4425). Quest'ultima interpretazione appare discutibile, stante la diversità di trattamento riservata agli avvocati domiciliati fuori Roma, le cui maggiori spese debbono potersi imputare al cliente che li ha officiati (è quindi consigliabile pattuire espressamente il rimborso spese e la corresponsione dell'indennità di trasferta ex art. 2233 c.c.).

8) **REVOCA o DISMISSIONE del mandato.**

- a) Se il mandato è **revocato dal cliente**, all'avvocato (art. **2237** c.c.) è dovuto il rimborso delle spese ed il compenso per l'attività svolta.
- b) Se **l'avvocato dismette il mandato**, ha diritto a rimborso spese e compenso per l'attività svolta, nei limiti del **risultato utile** che ne sia derivato al cliente.

I°) **DIRITTI.**

Sono state eliminate alcune voci superate dal nuovo rito civile (nn. 33, 41 e 46: bollo docc., assegnazione della causa a sentenza, richiesta copia in forma esecutiva), e sono state introdotte alcune nuove voci di diritti:

- versamento del contributo unificato;
- **esame di ogni scritto difensivo della controparte** (la precedente tariffa prevedeva un unico diritto per l'esame del complesso degli scritti difensivi avversari);

- assistenza alla conciliazione (solo in sede giudiziale);
- redazione della nota spese giudiziale (è precisato che deve trattarsi della nota spese depositata in giudizio, come già affermato dalla giurisprudenza);
- **registrazione di atti, compresa ogni attività inerente** (la precisazione riduce le occasioni per esigere il diritto: accesso all'ufficio per liquidazione dell'imposta, accesso alla banca per il pagamento, deposito della ricevuta all'ufficio del registro).

1) DISAMINA.

Il diritto è dovuto una sola volta nel corso del giudizio, come il diritto per "posizione e archivio".

2) FASCICOLAZIONE.

E' dovuto un solo diritto per fascicolazione di **atti e documenti**.

3) DOMICILIAZIONE.

Il diritto è dovuto all'avvocato **esclusivamente** domiciliatario, non munito di procura, che non compia altra attività processuale e che quindi non percepisca altri diritti. Il diritto di domiciliazione non si cumula quindi con gli altri diritti.

4) ESAME DIFESE ed ESAME DOCUMENTI AVVERSARI.

E' ora dovuto un diritto per esame di ogni atto difensivo avversario.

Resta dovuto **una sola volta** il diritto per esame dei documenti avversari, prima di ogni sentenza od ordinanza collegiale.

5) CONSULTAZIONI e CORRISPONDENZA INFORMATIVA.

Detti **diritti** sono dovuti una sola volta nel corso del procedimento (e non già per ogni consultazione o comunicazione scritta: si noti la dizione "consultazioni", che si riferisce al complesso delle attività, e non a ciascuna di esse).

Le comunicazioni telefoniche sono "consultazioni" (Cass. 19.10.51 n. 2969).

La precedente stesura della tariffa prevedeva che i diritti in esame fossero dovuti anche dopo ogni sentenza non definitiva, ordinanza collegiale, riassunzione del processo con fissazione di nuova udienza (Cass. 16.11.84 n. 5832).

Secondo Cass. 16.01.97 n. 379 detti diritti sarebbero stati dovuti (*a fortiori*) anche dopo la sentenza definitiva.

Tuttavia :

a) Cass. 20.08.2002 n. 12270 ha chiarito che i diritti in esame (già sotto l'impero della tariffa precedente) non erano dovuti dopo la sentenza definitiva: infatti da una lettura attenta e coordinata delle disposizioni tariffarie (DM 05.10.1994 n. 585) si ricava che la Parte I della Tabella B (alla rubrica "processo di cognizione"), nel comprendere compensi anche per attività successive alla sentenza, "*pone una norma di chiusura disponendo che i diritti in questione sono dovuti anche "dopo ogni sentenza non definitiva, dopo ogni ordinanza collegiale, dopo ogni riassunzione e fissazione di nuova udienza", così chiaramente indicando eventi che implicano attività di impulso processuale prima della sentenza che chiude definitivamente il processo. Detta norma di chiusura non menziona la "sentenza definitiva", il che implica che la indicazione delle attività successive alla stessa, cui conseguono diritti ed onorari, deve intendersi tassativa, poiché proprio dalla natura degli eventi processuali in precedenza indicati si evince come, una volta emessa la sentenza definitiva, ed escluse alcune attività necessarie e consequenziali (come la registrazione), la fase di cognizione si intende chiusa, ed i diritti e onorari spettanti sono (eventualmente e solo) quelli indicati nella parte II della Tabella. Non si*

scorge, altrimenti, la ragione per cui – accanto alla sentenza non definitiva – l'organo deliberante le tariffe... non abbia elencato anche la sentenza definitiva”;
b) inoltre va rilevato che la tariffa approvata con DM 08.04.2004 n. 127 non dichiara più espressamente dovuti i diritti in esame dopo la sentenza parziale (ecc.); tanto che il CNF con parere 06.06.2005 ha ritenuto detti diritti dovuti *una tantum* per l'intero grado di giudizio.

All'avvocato domiciliatario sono dovuti i diritti per consultazioni e corrispondenza con il *dominus* (che è il *cliente*) (parere CNF 06.06.2005).

Per il richiamo del n. 74 Tab. B, i diritti in esame si ritengono dovuti anche nel procedimento esecutivo.

L'effettiva prestazione dell'attività professionale di “consultazioni e corrispondenza” è assistita da presunzione *iuris tantum* (non occorre quindi l'espressa prova dell'espletamento dell'attività, purchè essa sia ragionevolmente desumibile dal complesso dell'attività esposta).

6) ASSISTENZA UDIENZA – ISTANZE – ESAME ORDINANZE.

Il diritto di assistenza all'udienza spetta anche in caso di rinvio.

Non spetta il diritto di “istanza” ed “esame ordinanza” di rinvio.

Per ogni altra istanza a verbale spetta il diritto relativo.

Come spetta il diritto di “esame ordinanza” – soprattutto con il nuovo rito, che prevede particolari modalità e conseguenze processuali (concessione termini per memorie, repliche, deduzioni istruttorie; ammissione e fissazione prove) - .

Spetta ovviamente il diritto di esame ordinanza emessa fuori udienza.

7) REDAZIONE NOTA SPESE.

E' dovuto il diritto per la redazione della nota spese **depositata in giudizio**, e non per la redazione della parcella al cliente.

8) DEPOSITO ATTI o DOCUMENTI.

Il diritto (n. 30) è dovuto per ogni deposito in Cancelleria di atti processuali o documenti.

9) COLLAZIONE.

Deve essere tenuto distinto dal rimborso spese per la **scritturazione** degli atti.

Detto diritto è dovuto nella misura prevista dalla Tab. B, VII n. 80), **per ogni foglio** (cioè ogni quattro facciate, e non ogni facciata):

es., quando la voce-base è €. 26, il diritto di collazione è di €. 16 ogni 4 facciate.

Il RIMBORSO SPESE di SCRITTURAZIONE, nella misura deliberata periodicamente dal Consiglio dell'Ordine sulla base dei dati di comune esperienza, deve essere indicato tra gli esposti imponibili.

10) ACCESSO agli UFFICI.

Non è previsto alcun autonomo diritto per accesso agli uffici in occasione dell'espletamento di attività per cui sia già previsto un corrispondente diritto (es. accesso per ritirare il fascicolo o per estrarre copia di atti).

11) RICHIESTA COPIE: il diritto comprende anche il ritiro.

12) RINUNCIA al MANDATO: non è previsto alcun diritto.

13) ATTIVITA' SUCCESSIVE alla SENTENZA.

E' stato ritenuto (Cass. 20.8.87 n. 6973, Cass. 1.9.87 n. 7156) che nella liquidazione delle spese di lite **il Giudice** deve tenere conto anche dei diritti dovuti per attività da svolgere successivamente alla decisione della causa, comunque inerenti al grado di giudizio (esame dispositivo, richiesta registrazione, esame testo integrale e ritiro del fascicolo).

Se ne trae la conseguenza che tali diritti **debbono ritenersi compresi nella liquidazione fatta dal giudice**, e che essi non possono aggiungersi a tale importo,

salvo che il dispositivo non lo preveda espressamente (facendo salvi i “diritti successivi” al deposito della sentenza). Ciò anche per l’esigenza di determinatezza del titolo esecutivo.

Del medesimo parere è il Consiglio di Stato, che in più occasioni ha ribadito: “*ai sensi dell’art. 91 co. 2 c.p.c., le spese ripetibili successive alla sentenza sono esclusivamente quelle liquidate dal cancelliere con nota in margine alla stessa, nonché quelle di notifica della sentenza, del titolo esecutivo e del precetto liquidate dall’ufficiale giudiziario in margine all’originale e alla copia notificata della sentenza; deve ritenersi, quindi, che le spese per **diritti di procuratore, ove non liquidate, non possono essere annoverate tra quelle ripetibili***” (C.d.S. V 07.08.1991 n. 1099).

Conformi: “*le spese ripetibili successive alla sentenza sono esclusivamente quelle liquidate dal cancelliere con nota in margine alla stessa, nonché quelle di notifica della sentenza, mentre le spese per **diritti di procuratore, ove non liquidate, non possono essere ripetibili***” (C.d.S. IV 02.03.2001 n. 1171; C.d.S. IV 07.11.2001 n. 5725; C.d.S. IV 03.05.2001 n. 2490).

14) Il RIMBORSO FORFETTARIO SPESE GENERALI (12,5%, ex art. 12 DM 08.04.2004 n. 127).

E’ prevalsa l’opinione secondo la quale (come le spese di lite) il rimborso spese forfettario è dovuto e può essere liquidato dal giudice indipendentemente da espressa domanda (Cass. 03.08.2002 n. 11654).

Con sentenza 02.07.2003 n. 10416 la Sez. I della S.C. ha affermato: “*ai sensi dell’art. 15 della tariffa forense (d.m. 05.10.94 n. 585) spetta all’avvocato il rimborso spese generali nella misura del 10% degli importi liquidati a titolo di onorario e di diritti procuratori. Poiché si tratta di credito che consegue per legge e del quale la misura è determinata per legge, la menzione e quantificazione che il giudice ne effettui in sentenza ha mera efficacia dichiarativa e non incide quindi sul diritto del procuratore di chiedere tale rimborso che nella legge già trova titolo e misura, così come debbono essere corrisposti per legge, anche se non ve ne sia espressa menzione nel dispositivo della sentenza, gli ulteriori accessori (rimborso IVA, contributo CPA ecc.), che ugualmente la legge impone e quantifica*”.

Secondo tale orientamento, quindi, il rimborso spese forfettario può essere aggiunto all’importo liquidato dal giudice per diritti ed onorari, indipendentemente dalla menzione in dispositivo.

Sembra, invece, arbitrario l’aumento del 12,5% nel caso in cui il giudicante abbia liquidato un importo globale a titolo di spese di lite, senza distinzione tra esposti, diritti ed onorari. In tale ipotesi, infatti, la globalità della liquidazione dovrebbe intendersi come comprensiva anche del rimborso spese forfettario.

14) GIUDIZIO di CASSAZIONE e innanzi alle altre MAGISTRATURE SUPERIORI.

Nel giudizio di cassazione, potendo la parte esercitare lo *ius postulandi* **esclusivamente** a ministero di un **avvocato cassazionista** (mentre all’avvocato non iscritto all’apposito albo è consentita la sola prestazione di **domiciliatario** del difensore), si è ritenuto non potersi dissociare l’onorario spettante per la difesa dai diritti che spetterebbero per l’attività meramente formale (già di *procuratore*).

Pertanto, all’avvocato cassazionista che assiste il cliente nel giudizio di cassazione è stato ritenuto spettare esclusivamente l’onorario relativo, dovendosi in esso assorbire i diritti per le singole attività “procuratorie” (Cass. 20.12.95 n. 13015; orientamento consolidato: Cass. 14.12.66 n. 2927; Cass. 19.08.64 n. 2335; Cass.

02.08.74 n. 2323; Cass. 27.02.79 n. 1278; Cass. 06.02.82 n. 716; Cass. 23.10.84 n. 5385; Cass. 21.03.89 n. 1410).

In un'antica decisione è stato (coerentemente) riconosciuto il diritto di "domiciliazione" (ove sia stato eletto domicilio presso un avvocato in Roma).

La giurisprudenza (Cass. 14.12.66 n. 2927; Cass. 19.08.64 n. 2335) estende il principio anche ai giudizi innanzi alle altre **magistrature superiori** (Consiglio di Stato, Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale centrale, Tribunale Superiore delle Acque), individuandovi una identica *ratio*: in tali giudizi è ritenuta prevalente l'attività di assistenza, di natura essenzialmente tecnica, rispetto alla rappresentanza in giudizio (che pure sussiste).

Va peraltro segnalato il parere 17.02.2006 espresso dalla commissione tariffe forensi del CNF, con cui si critica la posizione (consolidata) della giurisprudenza, e si sostiene l'irragionevolezza della tesi che esclude la spettanza dei diritti nel processo per cassazione (in quanto i diritti mirano ad attribuire un compenso per l'attività formale che è svolta anche in detto processo, e che la tariffa non autorizza a ritenere assorbita dagli onorari).

15) PROCEDIMENTO di ESECUZIONE.

Per il richiamo del n. 74 della tabella, sono applicabili anche per le attività svolte nel procedimento esecutivo i diritti previsti per le corrispondenti attività svolte nel giudizio di cognizione:

conseguono che anche nel procedimento esecutivo sono dovuti i diritti di **consultazioni** con il cliente e **corrispondenza informativa**, con le modalità già previste per il giudizio di cognizione (diritti dovuti una sola volta nell'arco della procedura, e dopo ogni sentenza non definitiva, ordinanza collegiale, riassunzione e fissazione di nuova udienza).

Ma i diritti di **consultazioni** e **corrispondenza non possono** essere addebitati in **atto di precetto**:

- non spettano (come visto) dopo la sentenza definitiva (né potrebbero essere aggiunti a quanto liquidato dal giudice in sentenza, come diritti successivi, a meno che il dispositivo non lo dica espressamente);
- non possono essere indicati come diritti spettanti per il procedimento di esecuzione, perché l'atto di precetto non è un atto di esecuzione, ma atto prodromico a detto procedimento, che il debitore ha facoltà di evitare mediante tempestivo pagamento (Cass. 20.08.2002 n. 12270).

16) RITO del LAVORO:

per le cause trattate con tale rito (quindi anche per le cause di locazione) **non sono dovuti** i seguenti **diritti**:

- Iscrizione a ruolo (ma il solo deposito del ricorso);
- Assegnazione a sentenza;
- Ritiro e deposito del fascicolo nel corso del giudizio;
- Assistenza a udienze di mero rinvio (vietate dal c.p.c.).

E' invece compatibile con tale rito la precisazione delle conclusioni dopo la discussione e l'esame delle conclusioni avversarie.

17) RITIRO ATTI.

E' previsto il diritto per il ritiro del proprio fascicolo.

L'attività dell'avvocato che ritira una memoria avversaria è compensata dal diritto di "**accesso agli uffici**" (n. 45, cui è stata aggiunta, nell'ultima stesura della

tariffa, la dizione “comunque per il ritiro di ogni atto”), previsto – appunto – quando l’attività svolta nell’occasione non sia già altrimenti compensata.

Nelle precedenti edizioni della tariffa (v. DM 24.11.90 n. 392) era previsto un unico diritto (n. 21) per il “*ritiro di ogni atto notificato e la disamina*”.

Già il DM 05.10.94 n. 585, invece, aveva previsto al n. 23 il diritto per “*esame di ogni relata di notifica*”, ed al n. 45, come già rilevato, un autonomo diritto di accesso per il *ritiro dell’atto*. Tale disciplina è confermata dal DM n. 127/2004.

18) REDAZIONE MONITORIA.

Non costituisce proposizione di domanda giudiziale: quindi non si applica il diritto previsto per citazione-ricorso (quadruplo della voce base).

E’ atto di Ufficiale Giudiziario (avviso allo sfrattando): si potrebbe – a rigore – sostenere che (dovendo essere redatto dall’Ufficiale Giudiziario) non spetti alcun compenso. Tuttavia, stante la **prassi** che ne accolla l’onere all’avvocato, può essere applicato il diritto pari alla voce base.

19) ISTANZA al C.O.A. per ottenere il parere di congruità della parcella: è previsto il relativo diritto esclusivamente nel caso in cui il parere del Consiglio venga depositato in giudizio unitamente alla nota spese, ai sensi dell’art. 59 u.c. L.P..

II°) Onorari.

Alle cause innanzi alla Corte d’Appello sono equiparate, sotto il profilo tariffario, le vertenze innanzi alla **Commissione Tributaria Regionale**.

Per le cause di **lavoro**, il dimezzamento degli onorari è ora previsto per le cause di valore inferiore a €. 500,00.

Alle prestazioni innanzi alla **Commissione di Conciliazione** presso l’ufficio del lavoro (o uffici analoghi) è applicabile la tariffa stragiudiziale (compensi dimezzati, v. art. 1/4 norme generali Tar. Stragiudiziale).

1) Assistenza a mezzi di prova: è dovuto l’onorario per assistenza ad ogni “mezzo di prova” (ad es. prova testimoniale nel suo complesso, non per ogni testimone escusso).

E’ considerato autonomo “mezzo di prova” anche l’interrogatorio libero, per il quale quindi è dovuto un autonomo onorario.

Analoga voce è introdotta anche nel giudizio innanzi alla giurisdizione amministrativa.

2) REDAZIONE delle DIFESE.

Nel **processo amministrativo** è stata soppressa la voce “deduzioni di costituzione”, ed introdotta la voce “memoria di costituzione”, in analogia con la comparsa di costituzione e risposta nel giudizio civile.

Per ogni memoria difensiva depositata, poi, è attribuito un autonomo compenso.

Nel **processo civile** è mantenuta, invece, la previsione di un autonomo compenso per ciascuna memoria istruttoria (depositata prima della precisazione delle conclusioni definitive), e di un compenso unico per il complesso delle “difese” (comparsa conclusionale ed eventuali note di replica).

Si ritiene dovuto un ulteriore onorario se vengono redatte nuove difese dopo ogni rimessione della causa a decisione, in quanto in tali casi l’avvocato deve rivedere le sue posizioni e rimeditare le difese già svolte (Cass. 13.10.1999 n. 11514).

3) **CONCILIAZIONE:** l'onorario per l'opera prestata per la conciliazione" è espressamente previsto solo **in sede giudiziale**. Per la corrispondente attività svolta stragiudizialmente è applicabile la relativa tariffa.

4) AVVOCATO DOMICILIATARIO.

All'avvocato non esclusivamente domiciliatario (cioè che svolga anche attività processuale) sono dovuti i diritti previsti dalla tabella B.

E' dovuto anche l'**onorario**, quando il corrispondente svolga anche attività difensiva tipica dell'avvocato *dominus*, ad es.:

assista all'assunzione di mezzi di prova in sostituzione del *dominus* (assente); rediga atti difensivi.

Non si ritiene, invece, dovuto l'onorario per la partecipazione alle udienze (ma si ritiene dovuto il solo diritto) quando l'avvocato corrispondente segua semplicemente le istruzioni ricevute dal *dominus* (ad es., fare dichiarazioni o istanze a verbale, depositare atti o documenti).

5) RICERCA DOCUMENTI.

L'onorario è previsto per l'attività di carattere intellettuale consistente nell'**esame e scelta dei documenti utili** forniti dal cliente; e non già per l'attività di ricerca materiale dei documenti, per cui sono previsti – eventualmente – appositi diritti (v. nn. 29, 56).

6) VACAZIONI.

La tariffa giudiziale forense mutua la nozione di vacanza dal sistema tariffario di altre professioni. Ad es., la tariffa degli ingegneri e architetti prevede criteri alternativi di determinazione del compenso: a percentuale, a quantità, a vacanza (tempo impiegato), a discrezione; e ne disciplina anche la cumulabilità (L. n. 143/49) (Cass. 12.06.82 n. 3600).

Per la "vacazione" è prevista un'indennità.

La tariffa forense non prevede la "vacazione" come autonomo criterio di determinazione del compenso (l'onorario a tempo" è previsto – ove espressamente pattuito dalle parti – in sostituzione del compenso tariffario, per le sole attività di assistenza stragiudiziale - Tab. D, stragiudiziale, n. 10).

Per le prestazioni dell'avvocato previste da espressa voce tariffaria è dovuto il solo compenso indicato in tabella (senza che possa essere cumulata l'indennità di vacanza).

Il compenso per la vacanza è dovuto esclusivamente "**per le voci che lo prevedono**" (Tab. B, IV, 77), ad esempio:

- **assistenza all'esecuzione per consegna o rilascio** (n. 51);
- **ispezioni ipotecarie e catastali** (nn. 55, 57, 58), se l'ispezione richiede oltre un'ora.

Gli atti e verbali in relazione ai quali è richiesto il compenso per vacanza debbono indicare l'ora di apertura e di chiusura; in difetto è dovuta una sola vacanza.

7) CORRISPONDENZA e CONSULTAZIONI con il CLIENTE.

Come si è già visto, per dette attività è prevista la corresponsione di un "**diritto**" (per compensare l'attività formale c.d. procuratoria).

La tariffa prevede altresì la corresponsione di un “**onorario**” (per compensare la corrispondente attività di carattere intellettuale).

Pur essendo dovuto il “diritto” una sola volta nel corso della procedura (nonché dopo ogni sentenza parziale, ordinanza collegiale, riassunzione con fissazione di nuova udienza), ed un onorario unico, la prassi e la giurisprudenza hanno tuttavia ritenuto che l’avvocato abbia comunque titolo a percepire dal proprio cliente un **compenso** per ogni attività in concreto svolta (per ogni singola lettera o consultazione; del cui numero e complessità dovrà quindi tenersi conto nella determinazione dell’onorario).

8) PROCEDIMENTI CAUTELARI.

Secondo l’ordinamento processuale quello cautelare non è procedimento autonomo, ma costituisce una fase del procedimento di merito (è prevista una prima fase a cognizione sommaria, destinata a concludersi con ordinanza reclamabile; ed una seconda fase a cognizione piena, destinata a concludersi con sentenza impugnabile).

Il procedimento cautelare non rientra tra quei “procedimenti speciali” ai quali applicare l’onorario unico previsto dalla Tab. A - par. VII): detto onorario, infatti, è previsto soltanto per la fase non contenziosa di tali procedimenti (procedimento per ingiunzione, intimazione di sfratto), che si esaurisce senza che siano sorte contestazioni (ove sorgano controversie da sottoporre alla decisione del giudice, si applicano gli onorari previsti per il processo ordinario) (Cass. 07.01.2003 n. 51).

Per il procedimento cautelare (che non prevede una fase non contenziosa) sono invece dovuti gli onorari del processo ordinario, al quale la tariffa fa espresso riferimento.

Tuttavia, poiché quello cautelare non è un procedimento (o grado di giudizio) autonomo, il richiamo ai par. II, III, V della tabella A comporta che l’onorario per la fase cautelare sia liquidato sulla base di tale tabella, ma non può significare l’applicabilità anche alla fase cautelare (ad es.) di autonomi onorari per “studio della controversia”, “consultazioni con il cliente”, “ricerca dei documenti”, che andrebbero a cumularsi con le medesime voci di onorario dovute anche per la fase di merito del medesimo giudizio (ciò comporterebbe un’indebita duplicazione di compensi).

Soccorre il principio affermato dall’art. 5.1 delle norme generali della tariffa civile: nella liquidazione dell’onorario deve tenersi conto (tra l’altro) “*dell’importanza e del numero delle questioni trattate*”.

Pertanto, in caso di assistenza – oltre alla fase di merito - anche alla fase cautelare, pur non potendosi cumulare per ciascuna delle due fasi processuali le medesime voci di onorario, nella liquidazione dell’importo dell’unico onorario dovuto per ciascuna voce tariffaria dovrà tenersi conto anche delle questioni affrontate nel corso della fase cautelare.

9) Controversie di valore superiore a €. 5.164.600,00.

L’onorario è calcolato moltiplicando il valore della controversia per un coefficiente determinato. Tuttavia il compenso **complessivo** non può superare il **3% del valore** della controversia.

CASI PARTICOLARI.

- 1) Mandato conferito a più avvocati: a ciascuno spetta l'intero compenso, con riferimento all'opera **in concreto** prestata.
- 2) MANDATO conferito a STUDIO ASSOCIATO: è recepito il principio già affermato dalla giurisprudenza secondo cui spetta il compenso per un solo avvocato (salva deroga pattuita per iscritto).
- 3) Difesa di PIU' PARTI.
 - Più parti aventi stessa posizione processuale: l'**onorario** (non i diritti, Cass. 16.07.94 n. 6700) unico PUO' essere aumentato (facoltà) del 20% per ogni parte, fino a dieci; e del 5% per ogni ulteriore parte fino a venti.
L'aumento può non essere ritenuto dovuto, se si esclude (motivatamente) che l'avvocato abbia svolto un'attività in qualche misura maggiore per il fatto di aver dovuto difendere più parti (Cass. 14.05.97 n. 4235; Cass. 02.06.99 n. 5351).
L'aumento è previsto per gli onorari, **non per i diritti** (Cass. 16.07.94 n. 6700).
 - CAUSE RIUNITE: l'aumento si applica dal momento della riunione.
 - CAUSE DISTINTE, in cui si difendono più parti aventi la stessa posizione processuale: anche in assenza di provvedimento di riunione, la parcella unica può essere aumentata dal 20% per ogni parte assistita fino a dieci (Cass. 22.11.97 n. 11685).
 - Più parti con posizioni diversificate: per ciascuna posizione spetta l'intero onorario, diminuito del 30%.
 - **Assistenza di un unico cliente contro più controparti:** è recepito il principio elaborato dalla giurisprudenza, secondo cui l'aumento percentuale del compenso è esteso per analogia anche al caso di difesa di un unico cliente contro più controparti; a condizione che la pluralità di clienti o di controparti comporti un apprezzabile incremento di attività (Cass. 15.01.96 n. 257).
- 4) ARBITRATO: per gli avvocati **che assistono le parti** si applicano le corrispondenti voci della tariffa giudiziale civile.
Per i membri del collegio arbitrale (se avvocati) si applicano gli onorari previsti dai nn. 8 e 9 Tariffa Stragiudiziale.

Materia PENALE.

La tariffa è stata adeguata all'evoluzione del rito penale, con ampliamento del numero delle voci (es.: **indagini difensive**), corrispondenti alla complessità dell'attività defensionale, nell'articolazione delle **competenze**.

Sono così previste **nuove colonne**, corrispondenti alle attività innanzi al Giudice di Pace, G.I.P., G.U.P., Tribunale monocratico, Tribunale collegiale, Magistrato di sorveglianza, Tribunale di sorveglianza, Corte d'Appello, Corte d'Assise d'Appello, Magistrature Superiori.

Per la redazione della parcella si deve fare riferimento alle singole prestazioni per le quali la tariffa prevede e quantifica un compenso.

Nella determinazione dell'onorario si deve tenere conto:

- della natura, gravità e complessità della causa;

- del numero e dell'importanza delle questioni trattate;
- della durata del processo e del pregio dell'opera prestata;
- del numero degli avvocati che hanno condiviso la responsabilità della difesa;
- dell'esito, anche riferito alle conseguenze civili;
- delle condizioni finanziarie del cliente.

Per le cause che richiedono particolare impegno

- per la **complessità dei fatti**;
- o per la complessità delle **questioni giuridiche** trattate;

l'onorario può essere aumentato **fino al quadruplo** del massimo tabellare.

Se il procedimento non è portato a termine per qualsiasi motivo, o sopravvengono cause estintive del reato, o vi è stata revoca o dismissione del mandato, l'avvocato ha ugualmente diritto al compenso per l'opera svolta, computandosi anche il lavoro preparatorio, già compiuto alla data della cessazione dell'incarico, avuto riguardo al risultato che ne sia derivato al cliente.

Per la DIFESA di PIU' PARTI aventi la stessa posizione, la parcella unica **può** essere aumentata del 20% per ogni parte fino a dieci;

ove le parti siano in numero superiore a dieci, la parcella unica può essere aumentata del 5% per ciascuna parte oltre le prime dieci, e fino ad un massimo di venti.

Se la difesa di più parti comporta l'esame di situazioni particolari ai diversi imputati, l'avvocato ha diritto all'intero compenso per ciascun imputato, ridotto del 20%.

Se sono incaricati alla difesa più avvocati, ciascuno ha diritto al compenso per l'opera in concreto prestata (ma nella liquidazione delle spese a carico del soccombente, in caso di costituzione di parte civile, si computa il compenso per un solo avvocato).

1) PARTE CIVILE.

Alle prestazioni del difensore della parte civile nel processo penale si applica la **tariffa penale**.

Si applica la **tariffa civile** per le prestazioni previste soltanto da tale tariffa (redazione atto di costituzione di p.c.; autentica firma; precisazione conclusioni; redazione nota spese; collazione).

2) COMPENSO per "ESAME e STUDIO".

Detto compenso è dovuto:

- in occasione della prima sessione;
- prima della partecipazione od assistenza ad atti nella fase delle indagini preliminari;
- in occasione della partecipazione ad atti o attività per cui sia prevista l'assistenza del difensore;
- prima della partecipazione ad ogni udienza in camera di consiglio o dibattimentale;
- dopo la notificazione di richieste, decreti, ordinanze o sentenze, o dell'avviso di deposito di uno di questi atti, di cui si sia esaminata la copia;
- all'atto della redazione di denunce, querele, istanze, richieste, memorie;
- all'atto della redazione di impugnazione, od opposizione a decreto penale;
- all'atto della costituzione di parte civile, o intervento del responsabile civile o civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

3) Indennità di “ACCESSO AGLI UFFICI” e di “ATTESA”.

L’accesso agli uffici è compensato se strettamente connesso ad attività processuale, in analogia con la previsione della tariffa civile di un apposito “diritto” per il compimento di attività formali (es. deposito di atti, richiesta di copie, e simili).

Non è prevista la cumulabilità di tale compenso con il compenso espressamente previsto per il compimento di determinate attività (ad es. non è cumulabile il compenso per l’assistenza all’udienza, con l’indennità di accesso agli uffici).

4) Il compenso per “REDAZIONE di ISTANZE” appare riferito alla corrispondente attività processuale difensiva.

Non pare quindi dovuto un compenso per la “redazione dell’istanza di liquidazione del compenso al difensore”, che esula da tale attività.

5) ONORARIO per la PARTECIPAZIONE all’UDIENZA.

Vigente la precedente tariffa (DM 05.10.94 n. 585), si era distinto il compenso (ragguagliato a ora) per la “partecipazione ed assistenza ad atti o attività” istruttorie, compiuti dalla P.G., dal PM o dal Giudice, “**anche se disposte al dibattimento**” (Tab. P, n. 4);

dal compenso per la “partecipazione e la **discussione** orale alle udienze” (camera di consiglio o dibattimentali) (Tab. P n. 5), la cui misura prescindeva dall’orario.

Cass. 29.11.2001 n. 3316 aveva chiarito che l’onorario previsto al n. 4 era applicabile alla partecipazione alle udienze di **sola trattazione**; mentre l’onorario previsto al n. 5 era applicabile alla partecipazione alle udienze nelle quali fossero **assunte conclusioni**.

L’attuale tariffa articola meglio la struttura dell’onorario del difensore per la partecipazione alle **udienze** (dibattimentali o in camera di consiglio):

- a) prevede un **compenso-base** per la semplice partecipazione (anche per un mero rinvio);
- b) prevede un **compenso** per l’**attività difensiva** svolta (eccezioni, istanze, richieste di prova, esami o controesami, perizie, assistenza alle discussioni di altre parti, ecc.);
- c) prevede infine un autonomo compenso per la **discussione**.

Le voci sopra elencate sono cumulabili (trattandosi di attività distinte).

6) SCRITTI DIFENSIVI: è meglio specificato il contenuto di ogni atto, ed il conseguente impegno, al fine della determinazione dell’equo compenso:

- esposti, denunce, querele;
- istanze, opposizioni, dichiarazioni, richieste, ricorsi;
- liste testi e simili;
- citazioni e notifiche;
- impugnazioni;
- memorie;
- pareri che esauriscono l’attività.

7) L’**indennità di accesso al carcere**, agli **uffici** o ai **luoghi** dei fatti, e l’**indennità di attesa**, non possono superare un massimo di **dieci ore** giornaliere.

8) L’onorario del praticante è dimidiato.

9) INDENNITA' di TRASFERITA.

All'avvocato che si trasferisce fuori del comune di residenza spetta – oltre alle **spese** di viaggio e soggiorno (vitto e albergo “4 stelle”, aumentate del 10%), l'indennità di trasferta, da €. 10 a €. 30 per ogni ora, con un massimo di otto ore giornaliere. Per uso di vettura propria è dovuto un rimborso spese chilometrico pari a un quinto del costo/litro del carburante + pedaggi e parcheggi.

Non spetta tale compenso all'avvocato che risiede in altro comune del circondario, per raggiungere il capoluogo sede di Tribunale.

Prestazioni STRAGIUDIZIALI.

E' precisato espressamente che i compensi per le prestazioni di **consulenza** [paragrafo n. 1: consultazioni e pareri (orali o scritti)] e quelli per le prestazioni di **assistenza** [paragrafo n. 2: studio della pratica e trattazione di un affare o gestione di una controversia] sono ora **cumulabili**.

Come già nella precedente tariffa, i compensi per le prestazioni di **assistenza non sono** invece **cumulabili** con i compensi previsti dai paragrafi 4 (assistenza in procedure concorsuali...) e 6 (gestioni amministrative...).

Nella voce “consultazioni orali che esauriscono la pratica” è inserito il riferimento alle “consultazioni telematiche”.

1) Per la REDAZIONE di CONTRATTI, statuti, regolamenti ecc., l'onorario è determinato a scaglioni di valore (**sul maggior valore** si applicano via via le aliquote successive).

Poiché la voce tariffaria comprende non soltanto la “redazione”, ma anche l’**assistenza**, si ritiene che essa sia comprensiva di ogni attività svolta (ad es. non è cumulabile tale compenso con l'onorario per “esame e studio della pratica”).

Quando l'attività di “redazione del contratto” non consista nella **stesura ex novo**, ma nell'esame di precedenti contratti ricevuti in copia, e nello studio di possibili tutele e suggerimenti, attraverso la riformulazione di clausole sulla falsariga del precedente contratto, è applicabile l'onorario previsto per il **parere**, e non per la *redazione del contratto* (Cass. 14.11.89 n. 4842).

2) Assistenza nella presentazione di istanze in **procedure concorsuali** (fallimento, ammissione all'amministrazione controllata, al concordato preventivo, e simili):

il valore della pratica è determinato dall'importo del passivo del cliente debitore; ove l'attività professionale non sia consistita in una “continuativa attività di consulenza” (intesa come consulenza durata un apprezzabile lasso di tempo, e avente ad oggetto la trattazione di una pluralità di pratiche o controversie), bensì nell'esame della pratica (rilievo del complesso delle posizioni debitorie) e nell'assistenza alla redazione di istanze di ammissione alle procedure concorsuali, si ritiene dovuto il compenso previsto dal n. 2 della Tabella D, e non già quello previsto dal n. 4 (che richiama come elemento qualificante, appunto, la “continuativa attività di consulenza”) (v. Cass. 08.08.90 n. 7994).

La discussione sul “rimborso spese generali”.

Continua la diatriba sul rimborso spese forfettario - previsto in misura del 10% di diritti e onorari dall'art. 15 disp. gen. Tariffa Civile approvata con D.M. 05.10.1994 n. 585; e nella misura del 12,5% dall'art. 12 delle disp. gen. Tariffa Civile approvata con D.M. 08.04.2004 n. 127 - .

La S.C. con sentenza 27.06.2002 n. 9348 (Sez. III) non aveva esitato a definire "maggioritario" l'indirizzo giurisprudenziale che aveva affermato non potersi liquidare d'ufficio il rimborso spese forfettario, occorrendo apposita domanda (v. Cass. 25.02.1999 n. 1637, 28.08.1998 n. 8558, 03.11.1994 n. 9040, 30.12.1992 n. 13742).

Meno di un mese dopo, con sentenza 26.07.2002 n. 11006 la Sez. II della stessa Corte, pur dichiarandosi "consapevole di un diverso avviso", dichiarava di aderire alla tesi opposta, secondo cui "la richiesta (di liquidazione del rimborso spese forfettario) deve ritenersi implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari e dei diritti (v. Cass. 6637/2000, 14596/2000)", e motivava riallacciandosi "al più generale principio secondo cui la condanna nelle spese può essere legittimamente emessa dal giudice anche d'ufficio (Cass. n. 1659/1982)", ed all'"inclusione del rimborso forfettario tra le spese processuali (cfr. Cass. n. 1561/1995), cosa questa che appare discendere dalla intrinseca natura di tale maggiorazione, che ha lo scopo di esonerare il professionista dall'onere di una documentazione di spese connesse all'incarico (v. Cass. 803/95)".

Con sentenza 09.04.2003 n. 5581 della Sez. III la S.C. - dato atto del citato contrasto giurisprudenziale sul punto - aderiva alla tesi della liquidabilità d'ufficio del rimborso spese forfettario.

Con sentenza 02.07.2003 n. 10416 la Sez. I della S.C. giungeva ad affermare: "ai sensi dell'art. 15 della tariffa forense (d.m. 05.10.94 n. 585) spetta all'avvocato il rimborso spese generali nella misura del 10% degli importi liquidati a titolo di onorario e di diritti procuratori. Poiché si tratta di credito che consegue per legge e del quale la misura è determinata per legge, la menzione e quantificazione che il giudice ne effettui in sentenza ha mera efficacia dichiarativa e non incide quindi sul diritto del procuratore di chiedere tale rimborso che nella legge già trova titolo e misura, così come debbono essere corrisposti per legge, anche se non ve ne sia espressa menzione nel dispositivo della sentenza, gli ulteriori accessori (rimborso IVA, contributo CPA ecc.), che ugualmente la legge impone e quantifica".

Sembra dunque che non solo stia prevalendo l'orientamento che ammette la possibilità di liquidare d'ufficio il rimborso spese forfettario, senz'uopo di espressa domanda, ma che si affermi il principio secondo il quale tale componente delle spese di lite sia da ritenere dovuta di diritto, anche in aggiunta agli importi liquidati a titolo di diritti e di onorari d'avvocato, indipendentemente dall'espressa indicazione nel dispositivo della sentenza.

Tuttavia, poiché tale soluzione appare confliggere con il principio di certezza del titolo esecutivo, e stanti le (anche recenti) oscillazioni giurisprudenziali in materia, sembrerebbe prudente attendere una conferma.

Occorre in ogni caso tenere presente che l'operazione suggerita dalla cit. ultima decisione della S.C. (aggiunta del rimborso spese generali agli importi liquidati in dispositivo a titolo di diritti ed onorari) è proponibile esclusivamente nell'ipotesi in cui il giudice abbia, appunto, liquidato importi distinti a titolo di diritti e di onorari; cosa che non sempre avviene.

Sarebbe invece arbitrario l'aumento del 12,5% nel caso in cui il giudicante abbia liquidato un importo globale a titolo di spese di lite, senza distinzione tra esposti, diritti ed onorari. In tale ipotesi, infatti, la globalità della liquidazione dovrebbe intendersi come comprensiva anche del rimborso spese forfettario.

Cenno sulle novità introdotte dal D.L. 04.07.2006 n. 223
(c.d. *decreto Bersani*).

In materia tariffaria il DL n. 223/2006 (convertito nella Legge 04.08.2006 n. 248) all'art. 2 co. 1 recita: "... *sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono... l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti*".

La legge non prevede (come hanno lasciato intendere certe semplificazioni giornalistiche) di fatto l'abolizione della tariffa.

Anzi, ha espressamente previsto (al co. 2) che "*il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale*".

Consegue: la liquidazione delle spese giudiziali a carico del soccombente deve avvenire sulla base della tariffa professionale, indipendentemente da qualsiasi pattuizione intercorsa tra l'avvocato ed il suo assistito.

E' stata invece facultizzata la pattuizione (tra avvocato e assistito) di compensi professionali anche in deroga ai minimi tariffari (sia per gli onorari che per i diritti, previsti in misura fissa); mentre in precedenza detta pattuizione era colpita da nullità (art. 24 L. n. 794/1942, art. 4 norme gen. Tar. approvata con DM 08.04.2004 n. 127).

Ogni volta che tale espressa pattuizione manchi, è tuttora applicabile la tariffa professionale.

Il comma 2-bis (aggiunto dalla legge di conversione), poi, recita: "*sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali*".

Restano invece in vigore le disposizioni tariffarie relative agli importi massimi, che continuano ad essere derogabili alle condizioni previste dall'art. 4/2 delle cit. norme generali.

La legge, infine, prevede espressamente la possibilità di parametrare il compenso dell'avvocato al "raggiungimento degli obiettivi perseguiti".

Alla formula è stata (frettolosamente) attribuita la valenza di abrogazione del c.d. patto di *quota litis*, perché essa abroga il 3° comma dell'art. 2233 c.c., che tale divieto prevedeva.

Si deve tuttavia osservare:

- a) la nuova norma si riferisce in generale ai patti sulla determinazione dei compensi professionali, richiamando criteri già previsti dal vigente sistema tariffario [già in precedenza era lecito determinare il compenso (art. 5/3 norme gen. Tar.) "*tenuto conto dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti*"; e tradizionalmente è stata ritenuta lecita la pattuizione di un c.d. "palmario", cioè di un premio per il conseguimento del risultato sperato, al di là della previsione tariffaria];
- b) la nuova norma, pur abrogando il 3° co. dell'art. 2233 c.c., non abroga affatto l'art. 1261 c.c., che fa divieto (tra gli altri) agli avvocati di "*rendersi cessionari di diritti sui quali è sorta contestazione davanti all'autorità giudiziaria*".

Si deve dunque concludere che continuano a essere nulli i patti con cui l'assistito trasferisca in favore del proprio avvocato (direttamente) beni o interessi litigiosi; mentre è riconosciuta la liceità della determinazione del compenso dell'avvocato sulla base di una percentuale del valore dei beni controversi nel giudizio.

Torino, li 01.09.2008.

avv. Guglielmo Preve
Consigliere Segretario
Ordine Avvocati di Torino.